

Torino, 7 settembre 2016

IMPORTANTI NOVITA' DELLA LEGGE 76 DEL 2016 IN MATERIA DI CONVIVENZA

Gentili signori,

come avrete sicuramente letto sui quotidiani, il Parlamento, dopo ampio dibattito, ha approvato, il 20 maggio scorso, la legge sulle Unioni civili.

Tale legge, entrata in vigore il 5 giugno 2016, che ha avuto vasta eco sui media, prevede anche nel nostro paese la possibilità di unioni omosessuali, sostanzialmente equiparate al matrimonio anche per ciò che concerne gli effetti successori (l'unito civile diventa erede legittimo come il coniuge) e previdenziali (ad esempio per ciò che riguarda la pensione di reversibilità percepibile anche dall'unito civile)

Ciò che dalle informazioni dei media non è emerso, a mio parere con sufficiente chiarezza, ed ecco il perché di questa comunicazione, è che la legge 76 del 2016, composta di un solo articolo ma di ben 69 commi, dal comma 36 in avanti **si occupa del regime giuridico delle convivenze di fatto sia eterosessuali che omosessuali**.

Prima della promulgazione della legge 76 i conviventi non avevano, per legge, alcun reciproco diritto e anche se alcuni diritti erano loro riconosciuti per via giurisprudenziale, **tuttavia dalla convivenza non nasceva alcun reciproco obbligo giuridico di carattere patrimoniale**.

I commi da 36 in avanti della legge 76 rappresentano quindi una rilevante novità che data la numerosità delle cosiddette coppie di fatto, è opportuno valutare nel suo impatto concreto nella vita quotidiana e nelle convivenze in atto.

Innanzitutto il comma 36 della legge definisce l'istituto affermando che: *"per conviventi di fatto" si intendono "due persone maggiorenni –etero o omosessuali- "unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, **non vincolate** da rapporti di parentela, affinità, o adozione, **da matrimonio o da una unione civile**".*

La prima osservazione quindi, è che la convivenza è giuridicamente rilevante solo se posta in essere da due persone che godono di stato libero. In base alla dizione della norma **non dovrebbe avere quindi conseguenze giuridiche la convivenza quando –o per il periodo in cui- uno o entrambe i conviventi siano separati e in attesa di divorzio**.

Per quanto riguarda l'accertamento della stabile convivenza la legge dice che: *"..si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.*

Che cosa dicono le norme richiamate?

Art. 4 Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, **coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune**.

Art. 13 comma 1 Dichiarazioni anagrafiche.

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

In sostanza la convivenza di fatto si istituisce con una dichiarazione resa **da ciascuno dei due componenti la coppia, all'ufficiale dell'anagrafe di residenza comune della coppia**. Attenzione che la semplice identica residenza, in mancanza di espressa dichiarazione all'anagrafe ai sensi della lettera b) sopra citata, **non costituisce famiglia anagrafica**. In tale caso i due membri della coppia risulteranno anagraficamente "intestatario solo" pur con il medesimo indirizzo.

E' necessario che la coppia di fatto risulti anagraficamente registrata come sopra indicato perché i conviventi possano godere dei diritti che la legge concede loro? Secondo me no. Si potrebbe provare a dimostrare in tribunale la stabile convivenza anche con altre allegazioni probatorie posto che la dichiarazione anagrafica di cui sopra è **fonte privilegiata di prova e non è invece una dichiarazione costitutiva come ad esempio accade per l'unione civile**.

Passiamo ad analizzare le principali modifiche.

DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONVIVENTI DI FATTO

La legge norma alcune questioni che erano già state decise conformemente dalla giurisprudenza prevedendo ad esempio che:

- ✓ I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
- ✓ I conviventi così come i parenti hanno diritto al risarcimento del danno causato da fatto illecito di un terzo da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza
- ✓ I conviventi hanno diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del convivente o cessazione della convivenza
- ✓ I conviventi hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie
- ✓ In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
- ✓ Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

A proposito di tale ultima previsione si sottolinea che i poteri qui conferito al convivente **non sono invece riconosciuti al coniuge**.

LE NOVITA' DI MAGGIORE IMPATTO: GLI ALIMENTI

Oltre a questi diritti che non sono per così dire "nuovi" ma sono solo stati formalizzati dalla legge **ci sono invece dei diritti, del tutto nuovi, e con rilevante impatto economico sociale**.

La legge 76 ha infatti previsto, per la prima volta, che dalla cessazione della convivenza può derivare per il convivente economicamente più debole **un diritto agli alimenti**.

Precisamente il comma 65 della legge prevede: ***“In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.*”**

La durata di tale obbligo è: ***“per un periodo proporzionale alla durata della convivenza”***

L'importo è stabilito dal giudice civile tenuto conto dello stato di bisogno del richiedente e della capacità economica dei chiamati al versamento degli alimenti -articolo 438 del codice civile-

Il comma 65 prevede anche che: ***“Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”.***

Prima dell'ex partner sono quindi tenuti agli alimenti in base all'articolo Art. 433: i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti; **Il convivente che è quindi tenuto agli alimenti dopo i figli del partner o comuni e i genitori ma prima dei fratelli dell'ex partner.**

In conclusione osservo che chiunque, in condizione di stato libero, abbia -o abbia avuto anche prima della promulgazione della legge 76 del 2016- una convivenza di fatto caratterizzata ***“... da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”*** potrebbe fare valere i diritti sanciti da questa legge.

Di conseguenza a seguito delle cessazione di una convivenza potreste trovarvi nelle condizioni di domandare gli alimenti o di dover pagare gli alimenti al vostro ex partner per un periodo proporzionale alla convivenza.

IL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA COMUNE

Vi è poi un altro elemento, di rilevante novità, sancito dal comma 42.

Tale disposizione prevede infatti che: ***“...in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”.***

Si tratta di una sorta di “usufrutto uxorio” già previsto per il coniuge. Ovviamente tale disposizione laddove il partner defunto abbia eredi legittimi (figli o genitori) crea una compressione del diritto degli eredi che non potranno liberamente disporre della casa loro pervenuta per successione né degli arredi ivi esistenti sinché durerà il diritto di abitazione del partner superstite.

E' però previsto vedi comma 43 che: ***“Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto”***

LA PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA FAMILIARE

La norma al comma 46 integra la disposizione di cui all'articolo 230 bis del codice civile, prevedendo che: ***“Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».***

CONTRATTI DI CONVIVENZA

A differenza di quanto avviene per i coniugi, per i quali ad oggi non è prevista la possibilità di stipulare patti prematrimoniali, i conviventi a norma del comma 50 e seguenti possono disciplinare:” *i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **contratto di convivenza***”.

In base al comma 51 *Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

Il comma 53 prevede che *“Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.*

Il contratto può contenere:

- a) l'indicazione della residenza;*
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;*
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.*

E' d'obbligo quindi sottolineare che il regime attuale della convivenza **offre possibilità di regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali tra i conviventi più ampi e duttili di quelli del matrimonio**, anche se occorre ricordare che dalla convivenza non derivano né i diritti successori né quelli previdenziali previsti per il coniuge e oggi anche per “l'unito civile”.

LA COMUNIONE DEI BENI TRA CONVIVENTI

Il legislatore si è spinto fino a prevedere che i conviventi, nel loro contratto di convivenza, possano addirittura pattuire il regime di comunione dei beni. Tale disposizione crea una serie di problemi applicativi sui quali non vi tedio e inoltre non tiene conto che tra i coniugati la scelta prevalente è quella per il regime di separazione dei beni, tuttavia è bene che abbiate presente anche questa possibilità.

A conclusione di questa disamina non posso che sottolineare ed informarvi che anche la condizione di convivenza, da sempre considerata una alternativa “senza obblighi” al matrimonio, oggi non è più così.

Rimango a Vostra disposizione per gli approfondimenti che riterrete necessari in relazione alla vostra -o dei Vostri congiunti- situazione, in modo da poter chiarire obblighi e conseguenze e approntare, ove necessario il contratto di convivenza previsto dai commi 50 e seguenti.

I miei più cordiali saluti

Avv. Giulia Facchini

Ps. link con il testo di legge approvato <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sq>